



REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE L'UTILIZZO E LA TARIFFAZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA PUBBLICHE

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e obiettivo *

- 1.1. Il presente regolamento definisce le condizioni di utilizzo e di pagamento delle stazioni di ricarica accessibili all'utenza esterna e di quelle riservate ai posteggi dei dipendenti comunali.

Art. 2 Autorità competenti

- 2.1. Le stazioni di ricarica pubbliche di proprietà del Comune di Ascona sono gestite per delega dall'Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona, denominata in seguito AECA.
- 2.2. Il Municipio, tramite ordinanza municipale, precisa le modalità di utilizzo, di pagamento e le tariffe in funzione delle diverse tipologie di stazioni di ricarica.

Art. 3 Campo d'applicazione *

- 3.1. Il presente regolamento si applica a tutte le varie tipologie di stazioni di ricarica di proprietà del Comune, installate sul territorio pubblico o all'interno di manufatti.
- 3.2. Si intendono stazioni di ricarica pubbliche tutte le infrastrutture messe a disposizione dell'utenza esterna che permettono di ricaricare un veicolo elettrico o ibrido ricaricabile.
- 3.3. Il presente regolamento non si applica alle stazioni di ricarica di proprietà del Comune installate per i veicoli di servizio del Comune.
- 3.4. Il presente Regolamento si applica alle stazioni di ricarica per i veicoli privati dei dipendenti presso i posteggi a pagamento messi a loro disposizione dal Comune.

Art. 4 Responsabilità

- 4.1. L'utente accedendo e utilizzando il servizio di ricarica tramite le stazioni messe a disposizione del Comune prende atto ed accetta il presente regolamento.



PARTE 2 UTILIZZO DELLE STAZIONI DI RICARICA

Art. 5 Procedura

- 5.1. L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.
- 5.2. Le stazioni che dispongono di cavi di ricarica integrati non necessitano di ulteriori accessori di collegamento. Le stazioni senza cavi di ricarica dovranno essere utilizzate con i propri cavi; essi dovranno essere compatibili, conformi e presentarsi in buono stato.

Art. 6 Beneficiari *

- 6.1. Possono utilizzare le stazioni di ricarica tutti gli utenti con veicoli elettrici o ibridi ricaricabili conformi alla tipologia d'utilizzo e di infrastruttura.
- 6.2. Le stazioni di ricarica messe a disposizione dei dipendenti del Comune possono essere utilizzate solo da coloro che pagano la tariffa mensile relativa ai posteggi con inclusa la ricarica elettrica.

Art. 7 Condizioni */**

- 7.1. Le postazioni di ricarica per autovetture possono essere utilizzate solo a condizione che il veicolo sia in fase di ricarica, o lo sia stato.
- 7.2. Abrogato.
- 7.3. Abrogato.
- 7.4. Le condizioni relative alle stazioni di ricarica riservate ai dipendenti comunali sono precisate tramite Ordinanza municipale.

Art. 8 Sicurezza *

- 8.1. L'utente deve assicurarsi del buono stato degli accessori di collegamento prima di ogni utilizzazione.
- 8.2. L'utente si impegna a utilizzare il servizio di ricarica in conformità alla destinazione dello stesso e in particolare:
 - a) utilizzando accessori di ricarica in buono stato e conformi alle esigenze e alle caratteristiche tecniche del suo veicolo e della stazione di ricarica;
 - b) rispettando le istruzioni del costruttore del veicolo inerenti durata e potenza massima della ricarica della batteria;
 - c) allacciando alla stazione unicamente le batterie di veicoli elettrici o veicoli ibridi ricaricabili legalmente immessi sul mercato.

**Art. 9 Diritto**

9.1. Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente:

- a) in caso di perdita o danno(i) causato(i) al veicolo e ai suoi accessori in occasione della ricarica nonché a i suoi oggetti ed effetti personali. Il Comune non si assume nessun obbligo di sorveglianza e non sarà in nessun caso responsabile di qualsiasi deterioramento o furto non imputabile al suo agire;
- b) in caso di frode oppure di cattiva utilizzazione in relazione alla modalità di pagamento;
- c) in caso di perturbazione o disfunzione temporanea del servizio di ricarica.

Art. 10 Limitazioni del servizio

10.1. L'AECA si impegna per assicurare un servizio efficiente e costante. Non è tuttavia possibile garantire un funzionamento senza interruzioni e disturbi a carico della rete e in relazione ai tempi e alle capacità di ricarica determinati.

10.2. L'AECA si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento lavori di manutenzione suscettibili l'interruzione d'esercizio della sua rete.

PARTE 3 TARIFFE DELLE STAZIONI DI RICARICA**Art. 11 Base tariffaria**

11.1. Le tariffe vengono definitive e adattate in base all'andamento dei costi dell'energia tramite ordinanza.

Art. 12 Tariffe */**

12.1. I costi fatturati all'utenza per l'utilizzo delle stazioni di ricarica di autoveicoli, accessibili all'utenza esterna vengono calcolati moltiplicando la tariffa applicata al totale di energia erogata (kWh) e, dove previsto, sommandovi un importo al minuto.



12.2. Le tariffe per le stazioni di ricarica di autoveicoli, accessibili all'utenza esterna, sono suddivise secondo le seguenti tipologie di stazioni di ricarica:

| Stazione di ricarica autoveicoli elettrici o ibridi | Tariffa al kWh di energia erogata Fr. (min. / max.) | Importo al minuto (dopo i primi minuti gratuiti previsti) Fr/min |
|---|---|---|
| Stazioni di ricarica con una potenza massima ≥ 50 kW senza pagamento del posteggio | 0.10 / 0.90 | 0.05 / 0.30 |
| Stazioni di ricarica con una potenza massima ≥ 50 kW con pagamento del posteggio | 0.10 / 0.90 | -/- |
| Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW senza pagamento del posteggio | 0.10 / 0.90 | 0.05 / 0.30 |
| Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW con pagamento del posteggio | 0.10 / 0.90 | -/- |

Per l'utilizzo delle stazioni di ricarica riservate per i veicoli privati dei dipendenti comunali, è previsto un importo mensile forfettario da fr. 30.00 fino ad un massimo di fr. 70.00 (escluso il costo dell'abbonamento del posteggio).

12.3. Le stazioni di ricarica per biciclette elettriche prevedono una tariffa forfettaria a copertura dei costi dell'elettricità e dell'investimento. L'importo forfettario massimo per singolo utilizzo della stazione è pari a fr. 5.00.

Art. 13 Modalità di pagamento **

- 13.1. Il pagamento presso le stazioni di ricarica di autoveicoli avviene tramite carte di credito con il supporto di una società privata di gestione d'incasso
- 13.2. Non è possibile effettuare pagamenti in contanti presso le stazioni di ricarica di autoveicoli.
- 13.3. Problemi o malfunzionamenti imputabili al sistema di lettura delle carte di credito sono di responsabilità della società di gestione d'incasso.
- 13.4. Il pagamento presso le stazioni di ricarica per biciclette elettriche, dove previsto, può avvenire tramite dispositivo o l'inserimento di contanti.



PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Sanzioni

14.1. Chi contravviene le disposizioni del presente Regolamento è punibile con multe disciplinari ai sensi dell'Ordinanza federale multe disciplinari e/o in base alla Legge Organica Comunale (art. 145 e segg.).

14.2. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma di Legge organica comunale.

Art. 15 Diritto suppletorio

15.1. Per i casi non contemplati nel presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 16 Entrata in vigore

16.1. Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ascona e dalla Sezione cantonale degli enti locali.



Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 2019 e approvato dalla Sezione enti locali il 5 marzo 2020 (11-RE-15470).

*** Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 5 ottobre 2021 e approvate dalla Sezione enti locali il 16 dicembre 2021 (002238).**

**** Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del 12 giugno 2023 e approvate dalla Sezione enti locali il 24.08.2023 (005271).**